



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GHEDINI, PASSONI, CARLONI, CECCANTI,
LEGNINI e MAZZUCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2012^(*)

Ulteriori norme applicative della disciplina di tutela in materia di prestazioni previdenziali

^(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. – Operare per garantire un mercato del lavoro più dinamico, che consenta di non legare il destino di un lavoratore al proprio posto di lavoro, significa garantire protezioni efficaci contro la disoccupazione ed accompagnare la vita lavorativa con ammortizzatori sociali adeguati alla contemporanea dinamica del mercato del lavoro.

La riforma del mercato del lavoro, recentemente approvata con legge 28 giugno 2012, n. 92, si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione. In quest'ottica, ha cercato di ampliare l'ambito delle garanzie contro la disoccupazione per il lavoro dipendente, sia esso a tempo determinato che indeterminato, in tutti i settori di attività, garantendo in quest'ambito l'estensione e l'armonizzazione delle tutele finanziate per via assicurativa. L'obiettivo sul quale si è scommesso è stato garantire che gli strumenti di protezione realizzino un'azione di accompagnamento dinamico, puntando a proteggere il lavoratore e non il posto di lavoro.

Nonostante ciò, al fine di garantire pari protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione, l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato. In coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha

esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015. Nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del 5 per cento previsto dalla norma previgente. La legge ha inoltre stabilito l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI, prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro.

Oggi, dunque, è necessario compiere un altro passaggio indispensabile per consentire il superamento delle frammentazioni del lavoro e garantire l'inclusione piena di tutte le forme di lavoro, anche parasubordinate ed autonome, nella rete delle protezioni per la perdita di occupazione. L'introduzione dell'ASpI per tutti i settori produttivi, infatti, seppure sani disallineamenti ingiustificabili ed insostenibili, come la crisi ha dimostrato, è limitata al solo ambito del lavoro subordinato, mentre la mini-ASpI si rivolge anch'essa solo ai subordinati, con requisiti di

accesso più bassi rispetto a quelli per l'ASpI, ma anche durata ed entità del trattamento inferiori, e l'*una tantum* prevista dalla legge n. 92 è assolutamente insufficiente, in quanto si stima che potranno beneficiarne solo il 10 per cento dei 945.141 lavoratori atipici, intermittenti e precari del nostro Paese potenzialmente interessati.

Il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'Istat – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009. Tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale. È fondamentale quindi garantire una più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui: un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo si pone infatti quale condizione essenziale e imprescindibile per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva.

A tal fine, pilastro qualificante del presente disegno di legge è proprio il rafforzamento della rete di sostegno al reddito dei lavoratori in caso di disoccupazione, anzitutto estendendo il riconoscimento della mini-ASpI per un numero di settimane pari, nel minimo, ad almeno il numero di settimane di contribuzione versato dalla lavoratrice o dal lavoratore nell'ultimo anno, e non alla metà come disposto dalla riforma recentemente approvata.

Inoltre, la proposta di modifica della disciplina di tutela in materia di prestazioni previ-

denziali recentemente approvata con la legge n. 92, in linea con l'ispirazione di fondo della riforma stessa, intende dare piena effettività al carattere universalistico del nuovo trattamento di disoccupazione, attraverso l'estensione della copertura della mini-ASpI ai lavoratori coordinati e continuativi e a progetto, oltretutto a quelli del settore agricolo.

In particolare, per i collaboratori, la riforma si limita a potenziare e confermare, rendendolo permanente, il regime dell'indennità *una tantum*: uno strumento introdotto dal Governo Berlusconi, che fino ad oggi ha potuto raggiungere una platea molto ristretta di beneficiari. Sebbene si tratti di un primo e significativo riconoscimento della necessità di una specifica tutela per le forme più esposte e vulnerabili di lavoro a progetto, questo strumento deve essere superato in vista del riconoscimento di una forma di tutela pienamente assimilata a quella dei lavoratori subordinati a requisiti ridotti. Si interviene perciò sulla disciplina della mini-ASpI, stabilendo che dal 2015 essa venga applicata anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, a condizione che possano far valere, negli ultimi dodici mesi, almeno tre mensilità di contribuzione alla medesima Gestione. Quanto al finanziamento di quest'ultimo trattamento, si propone che dal 2015 sia destinato ad esso un punto percentuale di contribuzione, scomputandolo dall'incremento delle aliquote contributive a fini pensionistici già previsto dalla riforma. In tal modo, si lascia invariato il costo del lavoro rispetto a quanto già previsto dal provvedimento e si riconosce ai lavoratori una tutela reddituale immediatamente operante, a fronte di una copertura pensionistica che resterebbe comunque più elevata di quella degli altri lavoratori autonomi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Importo dell'indennità e contribuzione figurativa della Mini-ASpI)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole «pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI» sono sostituite dalle seguenti «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 7 dell'articolo 2, applicando, in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.».

b) al comma 21, le parole «per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti «per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

Art. 2.

(Estensione dell'ambito di applicazione della mini-ASpI ai lavoratori coordinati e continuativi)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20, è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del de-

creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis.».

Art. 3.

(Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 2116 del codice civile)

1. Alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva, in caso di versamento irregolare dei contributi dovuti, si applicano le tutele in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 2116 del codice civile.

Art. 4.

(Abrogazione delle norme in materia di indennità una tantum)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi 51, 52, 53, 54 e 56 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati rispettivamente, quanto all'articolo 1, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e quanto all'articolo 2, in 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, sostituire 12,6 con 22,9;

b) alla lettera *b)*, sostituire 11,6 con 21,5;

c) alla lettera *c)*, sostituire 10,6 con 19,5;

d) alla lettera *d)*, sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

e) alla lettera *e)*, sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

